

SEZIONE PRIMA

Determinazioni dirigenziali aventi contenuto di interesse generale

DETERMINAZIONE DEL DIRIGENTE SEZIONE ACCREDITAMENTO E QUALITÀ 13 gennaio 2026, n. 4

“CITTA’ DI LECCE HOSPITAL GVM CARE & RESEARCH S.R.L.” (P. IVA 01367410394) – Autorizzazione all’esercizio, ai sensi dell’art. 3, comma 3, lett. c) e dell’art. 8, comma 3 della L.R. n. 9/2017 e s.m.i., per lo svolgimento di diverse discipline di attività specialistica ambulatoriale chirurgica ex art. 5, comma 1, punto 1.6.1 e di un ambulatorio medico ex art. 5, comma 1, punto 1.7.1, presso la struttura ubicata in Lecce, alla Via Provinciale per Arnesano Km 4.

IL DIRIGENTE DELLA STRUTTURA PROPONENTE

Vista la Legge regionale 4 febbraio 1997, n. 7 – Norme di Organizzazione dell’Amministrazione Regionale;

Vista la Deliberazione di Giunta Regionale n. 3261 del 28/7/98 e s.m.i.;

Visti gli artt. 4 e 16 del D. Lgs. 165/01 e s.m.i.;

Vista la Deliberazione di Giunta Regionale n. 1426 del 4/10/2005;

Visto il Decreto del Presidente della Giunta Regionale 22 febbraio 2008 n. 161;

Vista la Deliberazione di Giunta Regionale n. 1444 del 30 luglio 2008;

Vista la Determinazione del Direttore dell’Area Organizzazione e Riforma dell’Amministrazione n. 9 del 20/04/2015, ad oggetto *“riassetto organizzativo dell’Area Politiche per la promozione della salute, delle persone e delle pari opportunità”*;

Visto il Decreto del Presidente della Giunta Regionale 22 Gennaio 2021, n. 22 *“Adozione Atto di Alta Organizzazione. Modello Organizzativo MAIA 2.0”* pubblicato sul Bollettino Ufficiale della Regione Puglia n. 15 del 28/01/2021, successivamente modificato ed integrato con Decreto del Presidente della Giunta regionale 10 Febbraio 2021, n. 45;

Vista la Deliberazione di Giunta Regionale 15 settembre 2021, n. 1466 recante l’approvazione della Strategia regionale per la parità di genere, denominata *“Agenda di Genere”*;

Vista la Determinazione del Direttore del Dipartimento Personale e Organizzazione n. 9 del 04/03/2022, di conferimento *ad interim* dell’incarico di Direzione del Servizio Accreditamento e Qualità;

Vista la Deliberazione di Giunta Regionale n. 322 del 07/03/2022 di conferimento dell’incarico di Direzione della Sezione Strategie e Governo dell’Offerta;

Viste le LL. RR. del 29/12/2023 nn. 37 e 38 e la Deliberazione di Giunta Regionale n. 18 del 22/01/2024;

Vista la Determinazione del Dirigente della Sezione Strategie e Governo dell’Offerta n. 212 del 30/04/2024 di conferimento dell’incarico di Elevata Qualificazione *“Autorizzazione ed Accreditamento Strutture di Specialistica Ambulatoriale”*;

Vista la Deliberazione di Giunta Regionale 26 settembre 2024, n. 1295 recante *“Valutazione di Impatto di Genere (VIG). Approvazione indirizzi metodologico-operativi e avvio fase strutturale”*;

Vista la Deliberazione della Giunta Regionale del 22 aprile 2024, n. 526 recante *“Approvazione del ‘Programma triennale di rotazione ordinaria del personale della Regione Puglia 2023-2025”*;

Vista la Deliberazione della Giunta Regionale n. 1154 del 04 agosto 2025 *“Modifiche alla deliberazione di Giunta regionale 7 dicembre 2020, n. 1974 e s.m.i. “Approvazione Atto di Alta Organizzazione. Modello organizzativo MAIA 2.0”. – Ridefinizione assetto Dipartimento Promozione della Salute e del Benessere Animale - Aggiornamento Allegato A-bis”*;

Visto il D.P.G.R. n. 442 del 06 agosto 2025 con cui sono state apportate ulteriori integrazioni e modifiche all’Atto di Alta Organizzazione. Modello Organizzativo *“MAIA 2.0”*;

Vista la D.G.R. n. 1368 del 22 settembre 2025 avente ad oggetto: *“D.G.R. n. 1289/2021, recante ‘applicazione art. 8 comma 4 del Decreto del Presidente della Giunta regionale 22 gennaio 2021, n. 22. Attuazione modello MAIA 2.0 - Funzioni delle Sezioni di Dipartimento.’ Rimodulazione delle funzioni delle Sezioni del Dipartimento*

Promozione della Salute e del Benessere Animale, in ossequio alle previsioni della D.G.R. n. 1154/2025 e il D.P.G.R. n. 442/2025”;

Visto il D.P.G.R. n. 516 del 24 settembre 2025 con cui si è provveduto a rimodulare le funzioni delle Sezioni del Dipartimento Promozione della Salute e del Benessere Animale, in ossequio alle previsioni della D.G.R. n. 1154/2025 e del D.P.G.R. n. 442/2025;

Vista la Deliberazione di Giunta Regionale del 29 ottobre 2025, n. 1657 recante “ *Decreto del Presidente della Giunta Regionale del 22 gennaio 2021, n. 22 “Modello Organizzativo Maia 2.0” e s.m.i.. Affidamento incarichi di direzione delle Sezioni del Dipartimento Promozione della Salute e del Benessere Animale della Giunta Regionale oggetto di rimodulazione.*”.

In Bari, presso la Sezione Accreditamento e Qualità, sulla base dell’istruttoria espletata dalla Responsabile dell’Incarico E.Q. “*Autorizzazione ed Accreditamento di Strutture di Specialistica Ambulatoriale*” della medesima Sezione, riceve la seguente relazione.

La L.R. n. 2 maggio 2017, n. 9 (“*Nuova disciplina in materia di autorizzazione alla realizzazione e all’esercizio, all’accreditamento istituzionale e accordi contrattuali delle strutture sanitarie e socio sanitarie pubbliche e private*”) e s.m.i. stabilisce:

- all’art. 3 (“*Compiti della Regione*”), co. 3, lett. c) che “*Con determinazione il dirigente della sezione regionale competente, in conformità alle disposizioni della legge 7 agosto 1990, n. 241 (Nuove norme sul procedimento amministrativo): (...) c) rilascia e revoca i provvedimenti di autorizzazione all’esercizio per le strutture sanitarie e socio-sanitarie di propria competenza e i provvedimenti di accreditamento.*”;
- all’art. 8 (“*Procedimento per il rilascio dell’autorizzazione all’esercizio delle attività sanitarie ... (omissis)*”), come modificato dall’art. 7 co. 1 lett. c) della L.R. n. 42/2024, che“
 1. *Tutti i soggetti che intendono gestire attività sanitaria o socio-sanitaria soggetta ad autorizzazione all’esercizio sono tenuti a presentare domanda alla Regione o al comune, nonché al Dipartimento di Prevenzione della ASL competente per territorio.*
 2. *Alla domanda di autorizzazione all’esercizio devono essere allegati il titolo attestante l’agibilità, la dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà concernente il possesso dei requisiti, i titoli accademici del responsabile sanitario e tutta la documentazione richiesta dall’ente competente. L’atto di notorietà deve indicare compiutamente il numero e le qualifiche del personale sanitario da impiegare nella struttura”;*
 3. *Alla Regione compete il rilascio dell’autorizzazione all’esercizio per le strutture sanitarie e socio-sanitarie di cui all’art. 5, comma 1 (...) [tra le quali sono comprese le “strutture per prestazioni di specialistica ambulatoriale chirurgica” di cui all’art. 5, comma 1, punto 1.6.1. della medesima legge – n.d.r];*
 4. *...(omissis)*
 5. *Il Dipartimento di Prevenzione della ASL territorialmente competente, verificata la completezza della documentazione di cui al comma 2 e richieste eventuali integrazioni a tale scopo, accerta entro novanta giorni dalla presentazione della domanda l’effettivo rispetto dei requisiti minimi di cui al regolamento regionale o altra specifica normativa e previsione della contrattazione collettiva, nonché di ogni eventuale prescrizione contenuta nell’autorizzazione alla realizzazione.*
 6. *Completato l’iter istruttorio, il dipartimento di prevenzione dell’azienda sanitaria locale inoltra gli atti degli accertamenti e il parere conclusivo alla Regione o al comune competente, che, in caso di esito favorevole, rilasciano l’autorizzazione all’esercizio dell’attività sanitaria ... (omissis)”;*

Il R. R. 20 agosto 2020, n. 15 e s.m.i. (“*Attuazione della L. R. n. 9/2017 e s.m.i.. Definizione dei requisiti strutturali, organizzativi e tecnologici delle strutture specialistiche eroganti prestazioni chirurgiche e procedure diagnostico-terapeutiche*”) prevede:

- all’art. 2 (“*Definizioni*”) che “*1. Ai fini del presente regolamento, valgono le definizioni che seguono.*

...(omissis)

b1) Ambulatorio chirurgico di cui all'art. 5, comma 1, punto 1.6.1. della L.R. n. 9/2017: ambulatorio che svolge prevalentemente attività di tipo chirurgico. Le prestazioni chirurgiche e le procedure diagnostico-terapeutiche considerate a maggiore invasività che richiedano gli standard di sicurezza dell'ambulatorio protetto di cui all'Allegato 3A e OC3 sono erogabili in via esclusiva nell'ambito degli ambulatori chirurgici, ferma restando la possibilità per tali strutture di erogare anche le prestazioni di cui agli Allegati 1A 2A ed OC1, OC2 del presente provvedimento...(omissis)";

- all'art. 4 ("Classificazione delle strutture eroganti prestazioni chirurgiche e procedure diagnostico-terapeutiche ai fini del regime autorizzativo applicabile") co. 2 che "Ferma restando la distinzione circa le branche mediche e chirurgiche di cui al D.M. 30 gennaio 1998 e ss.mm.ii, si individuano gli elenchi delle prestazioni chirurgiche e le procedure diagnostico-terapeutiche, così come di seguito riportato:

- a) prestazioni medico chirurgiche a minore invasività - **ALLEGATO 1A e OC1**;
- b) prestazioni medico chirurgiche ovvero diagnostico-terapeutiche a media invasività - **ALLEGATO 2A e OC2**;
- c) prestazioni chirurgiche a maggiore invasività in ambulatorio protetto (prestazioni H del nomenclatore delle prestazioni di specialistica ambulatoriale) e altre prestazioni di particolare rischio - **ALLEGATO 3A e OC3**;
- d) prestazioni mediche ed in regime di day-service (di branca medica), riconducibili ad alcune delle prestazioni espressamente codificate dalla deliberazione di Giunta regionale n. 1202/2014 e ss.mm. ii., erogabili nell'ambulatorio medico, considerate di medio-bassa invasività - **ALLEGATO 4A**."

Con **D.D. n. 113 del 20/04/2023** il Dirigente della scrivente Sezione ha determinato "di esprimere parere favorevole, ai sensi dell'art. 7 della L.R. n. 9/2017, al rilascio della verifica di compatibilità richiesta dal Comune di Lecce in relazione all'istanza di autorizzazione alla realizzazione per trasformazione in ambulatori chirurgici per le discipline di **oculistica, chirurgia generale, ortopedia, neurochirurgia, cardiologia** presso la struttura sanitaria "Città di Lecce Hospital", di cui è titolare la società "Città di Lecce Hospital GVM Care & Research S.r.l.", ai sensi dell'art. 5, comma 1, punto 1.6.1 della L.R. n. 9/2017 e s.m.i. e del R.R. n. 15/2020 e s.m.i., ubicata in Lecce alla Via Prov.le Lecce – Arnesano, km 4".

Con riferimento all'autorizzazione n. 14 dell'11/01/2024, il Dirigente del Settore Ambiente, Igiene e Sanità del Comune di Lecce ha autorizzato la realizzazione, "per trasformazione, di **ambulatori chirurgici** presso la struttura sanitaria "Città di Lecce Hospital GVM Care & Research S.r.l.", per le discipline di **oculistica, chirurgia generale, ortopedia, neurochirurgia e cardiologia**, in favore della Sig.ra ...(omissis) in qualità di amministratore e legale rappresentante della medesima società...(omissis)".

Con **PEC del 29/01/2024**, acquisita dalla scrivente Sezione al prot. n.**E/59823 del 02/02/2024**, e con **PEC del 28/03/2024**, acquisita al prot. n. **E/164823 del 03/04/2024**, la **legale rappresentante** della Società in indirizzo ha chiesto quanto segue:

"il rilascio della autorizzazione all'esercizio per attività ambulatoriale chirurgica per l'erogazione delle prestazioni di cui agli allegati 3A, 2A, 1A, OC3, OC2, °C1, ai sensi del R.R.15/2020 e s.m.i., nelle discipline di ricovero per le quali è autorizzata di seguito elencate:

- Chirurgia generale;
- Ortopedia;
- Neurochirurgia;
- Oculistica;
- Cardiologia;

...(omissis)".

Con nota prot. U503012/2024 del 15/10/2024 la scrivente Sezione ha rappresentato quanto segue:

"Posto quanto sopra, atteso che la L.R. n. 9/2017 e s.m.i. "Nuova disciplina in materia di autorizzazione alla realizzazione e all'esercizio, all'accreditamento istituzionale e accordi contrattuali delle strutture sanitarie e

socio-sanitarie pubbliche e private” prevede:

- all’art. 8, comma 3 che “Alla Regione compete il rilascio dell’autorizzazione all’esercizio per le strutture sanitarie e socio-sanitarie di cui all’art. 5, comma 1, nonché per i servizi di assistenza territoriale in regime domiciliare e per le attività di assistenza territoriale in regime domiciliare svolte dalle strutture che erogano prestazioni di assistenza territoriale residenziale, semiresidenziale e ambulatoriale.”, tra cui le strutture per prestazioni di specialistica ambulatoriale chirurgica (art. 5, comma 1, punto 1.6.1.);
- all’art. 8, comma 5 che “Il Dipartimento di Prevenzione della ASL territorialmente competente, verificata la completezza della documentazione di cui al comma 2 e richieste eventuali integrazioni a tale scopo, accerta entro novanta giorni dalla presentazione della domanda l’effettivo rispetto dei requisiti minimi di cui al regolamento regionale o altra specifica normativa e previsione della contrattazione collettiva, nonché di ogni eventuale prescrizione contenuta nell’autorizzazione alla realizzazione.”;
- all’art. 9 (“Trasferimento di titolarità dell’autorizzazione all’esercizio e decadenza”) comma 5 che “La decadenza è pronunciata, inoltre, nei confronti di:
 - a. coloro che hanno riportato condanna definitiva, per i delitti previsti dagli articoli 416 bis (Associazione di tipo mafioso anche straniera) e 416 ter (Scambio elettorale politico-mafioso) del codice penale;

...(omissis)”;

Per quanto sopra esposto,

La scrivente Sezione invita il Dipartimento di Prevenzione dell’ASL Lecce, ai sensi dell’art. 8, comma 5 della L.R. n. 9/2017 e s.m.i., **ad effettuare idoneo sopralluogo** presso la citata struttura di specialistica ambulatoriale, ubicata in Lecce alla Via Provinciale per Arnesano km 4 e di cui è titolare la società in indirizzo, al fine di verificare il possesso dei requisiti minimi, generali e specifici, previsti dal R.R. n. 3/2010 e s.m.i. alle Sezioni A – REQUISITI GENERALI e B.01.01 (colonna di sinistra), dal R.R. n. 15/2020 e s.m.i. – Allegati ROC3 e 3B, nonché dalla L.R. n. 9/2017 e s.m.i., per l’autorizzazione all’esercizio dell’attività specialistica ambulatoriale chirurgica (punto 1.6.1) in **ALTA INVASIVITÀ**, per le prestazioni erogabili di cui agli allegati **1A, 2A, 3A, OC1, OC2 e OC3**, nelle discipline di:

- 1. CHIRURGIA GENERALE**
- 2. ORTOPEDIA**
- 3. NEUROCHIRURGIA**
- 4. OCULISTICA**

nonché al fine di verificare il possesso dei requisiti minimi, generali e specifici, previsti dal R.R. n. 3/2010 e s.m.i. alle Sezioni A - REQUISITI GENERALI e B.01.01 (colonna di sinistra), dal R.R. n. 15/2020 e s.m.i. - Allegati 1B e 2B, dalla L.R. n. 9/2017 e s.m.i. per l’autorizzazione all’esercizio dell’attività specialistica ambulatoriale medica (punto 1.7.1) in **MINORE INVASIVITÀ** per le prestazioni erogabili di cui all’allegato 4A per la disciplina di:

5 CARDIOLOGIA

comunicando l’esito alla scrivente.”

Con **PEC del 26/11/2025**, acquisita dalla scrivente Sezione al **prot. n. E673917/2025 del 28/11/2025**, il Direttore del Dipartimento di Prevenzione della Asl Lecce ha trasmesso la nota **prot. n. U.25830 del 12/02/2025**, avente ad oggetto **“Casa di Cura Città di Lecce Hospital S.r.l. – Lecce, Via Provinciale per Arnesano Km 4 – Verifica del possesso dei requisiti minimi per autorizzazione all’esercizio di ambulatorio chirurgico e di ambulatori medici – ESITO”**, nella quale ha rappresentato quanto segue:

“(…)

In riferimento all’incarico pervenuto con nota in epigrafe indicata e relativo a quanto in oggetto, si

comunica che questo Dipartimento ha concluso l'iter istruttorio finalizzato all'accertamento dei requisiti per l'autorizzazione all'esercizio dell'ambulatorio chirurgico (art.5 comma 1.6.1 LR 9/2017) e ambulatorio medico (art.5 comma 1.7.1 LR 1.7.1) ubicato all'interno della Casa di Cura "Città di Lecce Hospital", sita in Lecce alla Via P.le Arnesano Km. 4, gestita dalla Società CITTA' DI LECCE HOSPITAL GVM CARE & RESEARCH S.R.L., In breve "CDLH GVM CARE & RESEARCH S.R.L.", rappresentata legalmente dalla Dott.ssa Eleonora SANSAVIN, nata a Forlì il 15/11/1974, con sede legale in Lecce alla Via Arnesano Km 4.

Vista l'autorizzazione alla realizzazione trasmessa con prot. 6273 del 10/01/2024 rilasciata dal Comune di Lecce a seguito di parere favorevole alla verifica di compatibilità ex art 7 LR 9/2017 per trasformazione in ambulatori chirurgici.

Sulla base degli accertamenti effettuati, la precitata Casa di Cura risulta in possesso dei requisiti minimi, previsti dal RR n.3/2010 – SEZ.A (requisiti generali), SEZ. B.01.01 e SEZ. B.01.12 (requisiti specifici) e dal RR 10/2022 (Allegato ROC3 ed 3B) **per l'autorizzazione all'esercizio dell'attività specialistica ambulatoriale chirurgica di alta invasività All. 3 A, ex LR 9/2017 art. 5 comma 1 punto 1.6.1** per le seguenti prestazioni:

- CHIRURGIA GENERALE
- ORTOPEDIA
- NEUROCHIRURGIA
- OCULISTICA

e per l'attività ambulatoriale medica di minore invasività All. 4 A, ex LR 9/2017 art.5 comma 1 punto 1.7.1 di:

- CARDIOLOGIA

Il Direttore Sanitario della Casa di Cura è la Dott. ssa Stefania DONNO, specialista in Igiene e Medicina Preventiva, Iscritta all'Ordine dei Medici della Provincia di Lecce.”

Per tutto quanto innanzi esposto;

Si propone di **rilasciare**, ai sensi dell'art. 3, comma 3, lett. C) e dell'art. 8, comma 3 della L.R. n. 9/2017 e s.m.i., l'autorizzazione all'esercizio presso la struttura sanitaria ubicata in Lecce (LE) alla Via Provinciale per Arnesano Km 4, di cui è titolare la "Città di Lecce Hospital GVM Care & Research S.r.l." (P. IVA 01367410394), il cui **Responsabile Sanitario** è la **dott.ssa Stefania Donno (...)** – laureata in Medicina e Chirurgia e specializzata in **Igiene e Medicina Preventiva** – per l'attività specialistica ambulatoriale chirurgica (prestazioni chirurgiche e procedure diagnostico-terapeutiche in maggiore invasività) di cui all'art. 5, comma 1, punto 1.6.1, per le seguenti discipline:

Num.	Area
1	Chirurgia generale
2	Ortopedia
3	Neurochirurgia
4	Oculistica

e per l'attività ambulatoriale medica di minore invasività All. 4 A, ex LR 9/2017 art.5 comma 1 punto 1.7.1 di:

1	CARDIOLOGIA
---	-------------

con le seguenti precisazioni:

- in caso di sostituzione del responsabile sanitario, il rappresentante legale della società autorizzata è tenuto a comunicare tempestivamente al Servizio regionale competente le generalità del nuovo responsabile, documentare i titoli professionali da questi posseduti e produrre dichiarazione di accettazione dell'incarico ai fini della variazione, ai sensi dell'art. 10, comma 2 della L.R. n. 9/2017 e s.m.i., del relativo provvedimento autorizzativo;

- il rappresentante legale della società autorizzata è tenuto a comunicare al Servizio regionale competente ai sensi dell'art. 11, comma 1 della L.R. n. 9/2017 e s.m.i., ogni variazione relativa al personale sanitario operante nella struttura;
- la presente autorizzazione si intende valida esclusivamente per i locali cui si riferisce;
- ai sensi dell'art. 16, comma 1 della L.R. n. 9/2017 e s.m.i. *“Il legale rappresentante del soggetto autorizzato ha l'obbligo di comunicare immediatamente al comune o alla Regione, secondo la competenza stabilita ai sensi dell'articolo 8, e al dipartimento di prevenzione dell'azienda sanitaria locale territorialmente competente la perdita dei suddetti requisiti minimi o l'instaurarsi di cause di decadenza dell'autorizzazione all'esercizio. Ove possibile, il dipartimento di prevenzione dell'azienda sanitaria locale prescrive specifiche azioni mirate al ripristino della rispondenza ai criteri di legge del soggetto autorizzato. E' facoltà degli organi di vigilanza competenti la richiesta di documenti o di atti di notorietà redatti a cura del responsabile sanitario, comprovanti la permanenza del possesso dei requisiti minimi previsti dal regolamento regionale e attestanti l'assenza di cause di decadenza dell'autorizzazione all'esercizio, con cadenza quinquennale a partire dalla data di rilascio dell'autorizzazione e ogni qualvolta ciò sia, dagli stessi, ritenuto opportuno.”*

VERIFICA AI SENSI DEL D. Lgs. 196/03

Garanzie alla riservatezza

La pubblicazione dell'atto all'Albo, salve le garanzie previste dalla legge 241/90 in tema di accesso ai documenti amministrativi, avviene nel rispetto della tutela alla riservatezza dei cittadini, secondo quanto disposto dal Dlgs 196/03 in materia di protezione dei dati personali, nonché dal vigente regolamento regionale n. 5/2006 per il trattamento dei dati sensibili e giudiziari.

Ai fini della pubblicità legale, l'atto destinato alla pubblicazione è redatto in modo da evitare la diffusione di dati personali identificativi non necessari ovvero il riferimento a dati sensibili, qualora tali dati fossero indispensabili per l'adozione dell'atto, essi sono trasferiti in documenti separati, esplicitamente richiamati.

VALUTAZIONE DI IMPATTO DI GENERE

La presente deliberazione è stata sottoposta a Valutazione di impatto di genere ai sensi della D.G.R. n. 302 del 07/03/2022.

L'impatto di genere stimato è:

- ☐ diretto
- ☐ indiretto
- ☒ neutro

ADEMPIMENTI DI CUI ALLA L.R. 28/01 e successive modificazioni ed integrazioni.

Il presente provvedimento non comporta alcun mutamento qualitativo o quantitativo di entrata o di spesa né a carico del Bilancio della Regione né a carico degli Enti per i cui debiti i creditori potrebbero rivalersi sulla Regione e che è escluso ogni ulteriore onere aggiuntivo rispetto a quelli già autorizzati a valere sullo stanziamento previsto dal bilancio regionale.

DETERMINA

Di prendere atto di quanto espresso in narrativa, che costituisce parte integrante e sostanziale del presente atto e che qui si intende integralmente riportato.

di **rilasciare**, ai sensi dell'art. 3, comma 3, lett. c), e dell'art. 8, comma 3, della L.R. n. 9/2017 e s.m.i.,

l'autorizzazione all'esercizio presso la **struttura sanitaria ubicata in Lecce (LE) alla Via Prov. per Arnesano Km 4**, di cui è titolare "**Città di Lecce Hospital GVM Care & Research S.r.l.**" (P. IVA 01367410394), il cui **Responsabile Sanitario** di struttura è la **dott.ssa Stefania Donno (...)**, laureata in Medicina e Chirurgia e specializzata in Igiene e Medicina Preventiva, per l'**attività specialistica ambulatoriale chirurgica** (prestazioni chirurgiche e procedure diagnostico-terapeutiche in maggiore invasività) di cui all'**art. 5, comma 1, punto 1.6.1**, per le seguenti **discipline**:

Num.	area
1	Chirurgia generale
2	Ortopedia
3	Neurochirurgia
4	Oculistica

e per l'**attività ambulatoriale medica di minore invasività All. 4 A, ex LR 9/2017 art.5 comma 1 punto 1.7.1** di:

Num.	area
1	CARDIOLOGIA

con le seguenti precisazioni:

- in caso di sostituzione del responsabile sanitario, il rappresentante legale della società autorizzata è tenuto a comunicare tempestivamente al Servizio regionale competente le generalità del nuovo responsabile, documentare i titoli professionali da questi posseduti e produrre dichiarazione di accettazione dell'incarico ai fini della variazione, ai sensi dell'art. 10, comma 2 della L.R. n. 9/2017 e s.m.i., del relativo provvedimento autorizzativo;
- il rappresentante legale della società autorizzata è tenuto a comunicare al Servizio regionale competente ai sensi dell'art. 11, comma 1 della L.R. n. 9/2017 e s.m.i., ogni variazione relativa al personale sanitario operante nella struttura;
- la presente autorizzazione si intende valida esclusivamente per i locali cui si riferisce;
- ai sensi dell'art. 16, comma 1 della L.R. n. 9/2017 e s.m.i. *"Il legale rappresentante del soggetto autorizzato ha l'obbligo di comunicare immediatamente al comune o alla Regione, secondo la competenza stabilita ai sensi dell'articolo 8, e al dipartimento di prevenzione dell'azienda sanitaria locale territorialmente competente la perdita dei suddetti requisiti minimi o l'instaurarsi di cause di decadenza dell'autorizzazione all'esercizio. Ove possibile, il dipartimento di prevenzione dell'azienda sanitaria locale prescrive specifiche azioni mirate al ripristino della rispondenza ai criteri di legge del soggetto autorizzato. E' facoltà degli organi di vigilanza competenti la richiesta di documenti o di atti di notorietà redatti a cura del responsabile sanitario, comprovanti la permanenza del possesso dei requisiti minimi previsti dal regolamento regionale e attestanti l'assenza di cause di decadenza dell'autorizzazione all'esercizio, con cadenza quinquennale a partire dalla data di rilascio dell'autorizzazione e ogni qualvolta ciò sia, dagli stessi, ritenuto opportuno."*

Di notificare il presente provvedimento:

- al rappresentante legale della Società (gvm-cdl@legalmail.it)
- al Direttore Generale dell'ASL LE
- al Direttore del Dipartimento di Prevenzione ASL LE

(dipartimento.prevenzione@pec.asl.lecce.it)

- al Sindaco di Lecce

Il presente provvedimento, redatto in unico originale e composto di 10 facciate è dichiarato immediatamente esecutivo:

- è unicamente formato con mezzi informatici e firmato digitalmente;
- sarà pubblicato sul Bollettino Ufficiale della Regione Puglia ai sensi della Legge Regionale 15 giugno 2023, n. 18;
- sarà pubblicato all'Albo della Sezione Strategie e Governo dell'Offerta/Albo Telematico (ove disponibile);
- sarà disponibile nel sito ufficiale della Regione Puglia (ove disponibile l'albo telematico);
- viene redatto in forma integrale.

[Il presente Provvedimento è direttamente esecutivo.] *(non inserire in cifra 2)*

Il presente Provvedimento è direttamente esecutivo.

Come Proposta: Codice Cifra 214/DIR/2026/00003

Sottoscrittori Proposta:

- Istruttore Proposta
Francesco D'Aquino
- EQ Autorizzazione e Accreditamento Strutture di Specialistica Ambulatoriale
Irene Vogiatzis

Firmato digitalmente da:

Istruttore Proposta
Francesco D'Aquino

EQ Autorizzazione e Accreditamento Strutture di Specialistica Ambulatoriale
Irene Vogiatzis

Il Dirigente della Sezione Accreditamento e Qualità
Mauro Nicastro